

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2733

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PENNA, DEIANA, VARRICA, ALAIMO, GRILLO, LICATINI, ZANICHELLI, PERANTONI, MENGA, NAPPI, ROMANIELLO, SARLI, SCANU, VILLANI

Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, e altre disposizioni per lo sviluppo della forestazione urbana

Presentata il 22 ottobre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di apportare alcune modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, che, al fine di incentivare la realizzazione di spazi verdi urbani e di contrastare il disboscamento, ha introdotto l'obbligo di piantare un albero per ogni nuovo nato.

La legge è stata successivamente modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, che, per un verso, ne ha limitato il campo di applicazione, riducendo l'obbligo solo ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, per un altro verso, ne ha ampliato la portata, estendendo l'obbligo anche al caso di adozione di un minore.

In termini più generali, la legge n. 10 del 2013 introduce norme per la tutela

degli alberi monumentali e ridefinisce la Giornata nazionale degli alberi, celebrata il 21 novembre, che punta a «perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani».

Seppure nel tentativo di promuovere la tutela e la valorizzazione ambientali attraverso lo sviluppo degli spazi verdi urbani, le misure previste appaiono ancora insuf-

ficienti, evocando l'urgenza di un'estensione del campo di applicazione delle norme vigenti, anche alla luce di un'ottimizzazione della qualità della vita, ad oggi in evidente decadimento.

Per queste ragioni e al fine di assicurare l'effettivo obbligo e di ampliarne gli effetti, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede anche l'obbligo di piantumazione per ogni cittadino: estendere, proteggere e favorire il verde urbano è una questione di vitale importanza. In tal modo viene garantito un notevole aumento dello sviluppo del verde pubblico urbano con effetti positivi sul tasso di consumo di suolo e sulla sua qualità.

Invero, il consumo di suolo è un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. Infatti, attività antropiche e scelte di uso non sostenibili comportano l'aumento del consumo di suolo, influenzando negativamente sull'equilibrio del territorio, sui fenomeni di dissesto, erosione e contaminazione, sui processi di desertificazione, sulle dinamiche di trasformazione e sulla bellezza del paesaggio.

In particolare, il quadro conoscitivo sul consumo di suolo nel nostro Paese è disponibile grazie ai dati aggiornati al 2016 elaborati dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e, in particolare, grazie alla cartografia prodotta dalla rete dei referenti per il monitoraggio del territorio e del consumo di suolo del SNPA, formata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dalle agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Da tali dati emerge una cementificazione pari a 200 chilometri quadrati che conferma una tendenza: in venti anni, il 15 per cento di suolo naturale è stato trasformato in superficie edificata, con 2,15 milioni di ettari persi; 480 metri quadrati al minuto di territorio sono stati coperti con asfalto e cemento, edifici e capannoni, servizi e strade, con la conseguente perdita di aree aperte naturali o agricole capaci di assorbire l'acqua in eccesso. Il tutto si combina con il brusco

cambiamento climatico e con il rischio idraulico e geologico, con drammatiche conseguenze in termini di perdite di vite umane e di danni materiali.

Viene inoltre introdotto il concetto di forestazione urbana: il termine « forestazione urbana » deriva dall'inglese « *urban forestry* », la disciplina che si occupa dello studio e dello sviluppo del verde nelle aree urbane: due parole che richiamano la connotazione naturale del verde urbano e rivendicano la sua presenza in città. In Italia, il Programma quadro per il settore forestale fa riferimento anche ai boschi urbani e periurbani, con indicazioni in merito alla loro salvaguardia e alla loro manutenzione, proprio per il contributo che offrono nella mitigazione e nel contenimento dell'inquinamento urbano. Chiaramente è importante non solo progettare e sviluppare nuove aree verdi, ma anche valorizzare e riappropriarsi di quelle esistenti.

Invero, la forestazione urbana ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di orti urbani, la progettazione di parchi e giardini pubblici e la realizzazione di tetti e facciate verdi. In città ogni spazio può essere trasformato e reso più verde, i viali possono diventare corridoi verdi, linee di congiunzione tra parchi, giardini e boschi, che possono svilupparsi sia all'interno che nell'intorno delle città. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura indica alcuni casi ritenuti esempi di successo, in cui la forestazione urbana ha reso le città luoghi migliori in cui vivere. A Bangkok, negli ultimi quattro anni sono stati realizzati dieci parchi urbani con specie autoctone e a Phoenix i problemi dovuti alla veloce ed eccessiva urbanizzazione sono stati combattuti con 3 milioni di alberi piantati. A Lima lo studio del rimboschimento di alcune aree limitrofe alla città è stato fatto per ridurre i rischi di calamità naturali e per stabilizzare il terreno. A Pechino, invece, il « *Forest City Program* » ha avuto proprio lo scopo di riportare il verde in una città sempre più inospitale e inquinata, piantando 54 milioni di alberi e realizzando ventitré aree boschive. Il *Dongjiao Forest Park*, interno alla città, ha raggiunto oggi

dimensioni superiori di dieci volte a quelle di *Central Park*, mentre nelle aree limitrofe alla città interi villaggi hanno fatto spazio a nuove aree verdi.

L'articolo 1 della presente proposta di legge intende superare la previsione della limitazione dell'obbligo di piantumazione per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, prevista dalla legge n. 113 del 1992, estendendo tale obbligo a tutti i comuni che hanno più di 5.000 abitanti; tale obbligo appare più coerente con l'obiettivo generalizzato e diffuso di tutela della salute pubblica e di promozione di condizioni ambientali migliori, perseguibile più agevolmente attraverso la progressiva piantumazione di 60 milioni di alberi, ovvero di un albero per ogni cittadino italiano. La tempistica degli interventi è differenziata in tempi più lunghi al crescere della popolazione residente. Viene, inoltre, estesa a finalità ulteriori, rispetto a quelle

strettamente celebrative e commemorative, la possibilità di messa a dimora di alberi con oneri a carico dei cittadini.

L'articolo 2 introduce la forestazione urbana nell'ambito delle iniziative locali volte a promuovere l'incremento del patrimonio arboreo e boschivo nell'ambiente urbano.

L'articolo 3 prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti apposite linee guida per l'individuazione delle specie arboree più adatte a generare benefici ambientali nei contesti urbani e periurbani.

L'articolo 4 intende incentivare il ricorso ad accordi di collaborazione da parte dei comuni finalizzati all'individuazione e alla gestione di aree di proprietà di enti pubblici e di società a partecipazione pubblica situate nel territorio comunale da destinare a interventi di forestazione urbana.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113)

1. Al fine di assicurare e di promuovere lo sviluppo di spazi verdi urbani e di rendere effettivo l'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni cittadino residente, all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 abitanti »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti provvedono, per ogni cittadino iscritto all'anagrafe della popolazione residente del comune, a porre a dimora un albero nel territorio comunale entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione: entro tre anni nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti; entro cinque anni nei comuni con popolazione compresa tra 15.001 e 50.000 abitanti; entro dieci anni nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti »;

c) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « miglioramento urbano » sono inserite le seguenti: « e alla diffusione del verde pubblico » e dopo la parola: « associazioni » è inserita la seguente: « , anche ».

Art. 2.

(Incremento del patrimonio arboreo e boschivo, degli spazi verdi urbani e delle zone a forestazione urbana)

1. Al fine di promuovere l'incremento del patrimonio arboreo e boschivo, degli

spazi verdi urbani e delle zone a forestazione urbana, all'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani » sono inserite le seguenti: « e delle zone a forestazione urbana »;

b) alla rubrica, dopo le parole: « spazi verdi urbani » sono aggiunte le seguenti: « e delle zone a forestazione urbana ».

2. All'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « una rete di aree naturali » sono inserite le seguenti: « , destinate anche alla forestazione urbana, ».

Art. 3.

(Linee guida per la forestazione urbana)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, linee guida per l'individuazione delle specie arboree più adatte a generare benefici ambientali nei contesti urbani e periurbani, privilegiando le specie autoctone idonee a massimizzare la fissazione del carbonio, a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico nonché l'aumento di temperatura nelle zone urbane e a favorire la biodiversità.

Art. 4.

(Accordi in materia di forestazione urbana)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, i comuni promuovono accordi di collaborazione, anche ricorrendo alla stipulazione di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, finalizzati all'individuazione e alla gestione di aree di proprietà di enti pubblici e di

società a partecipazione pubblica situate nel territorio comunale da destinare alla realizzazione di interventi di forestazione urbana.

PAGINA BIANCA



18PDL0120150